

# Convegno di studio su Privacy e Telemedicina

**“Tra diritto del paziente alla riservatezza ed  
utilità della condivisione del dato sanitario”**

**LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA E LA MANCANZA  
DELLA FIRMA DIGITALE.**

**CRITICITA' IN AMBITO GIURIDICO E DI SICUREZZA INFORMATICA**



**GIOVANNI MANCA**

**ADVISORY BOARD ANORC**



**Roma, 21 ottobre 2014**

**Sala Conferenze di Piazza Monte Citorio, 123/a**

## LA FIRMA NELLA NORMATIVA

- Già nel 1938 si prescriveva l'obbligo della firma da parte del medico prescrittore.
- La ricetta deve (obbligo) contenere data di rilascio e firma autografa del medico.
- Nel 2008 la Cassazione ha stabilito che essendo la ricetta espressione del potere certificativo pubblico, essa costituisce atto pubblico e pubblico ufficiale ne è il medico che la redige.

# L'IDENTIFICAZIONE INFORMATICA NELLA NORMATIVA

- L'identificazione informatica è definita nel Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, comma 1, u-ter).
- *«La validazione dei dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso».*
- Siamo abituati anche al termine «autenticazione».

# L'EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE

- La firma autografa su un documento comporta la volontà, da parte di un individuo, di assumere la paternità della dichiarazione in esso contenuta.
- Un documento sottoscritto con firma autografa, fa prova in giudizio fino al disconoscimento della firma da parte del sottoscrittore.
- Le firme informatiche mantengono (più o meno – vedi la firma elettronica avanzata) la stessa efficacia probatoria.

## LE SOTTOSCRIZIONI INFORMATICHE

- La nostra analisi sintetica rinvia l'efficacia probatoria delle sottoscrizioni informatiche al CAD (artt. 20, 21, ecc.).
- La firma di una ricetta dovrebbe essere almeno una firma elettronica avanzata visto l'obbligo di sottoscrizione.
- Nei sistemi informativi socio-sanitari viene utilizzata la firma digitale apposta tramite la cosiddetta carta operatore.

## OGNI APPLICAZIONE ...

- Il Legislatore non ha una linea omogenea nel determinare il «quando e perché» del livello di sottoscrizione informatica da utilizzare.
- La firma digitale si è diffusa (forzatamente) per la trasmissione dei bilanci alle Camere di Commercio.
- Le fatture elettroniche obbligatorie verso le PPAA devono essere sottoscritte digitalmente.
- Numerosi SISS firmano digitalmente... Ecc.

## LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

- La CNS è uno strumento di identificazione informatica.
- Può essere utilizzata come FEA in conformità all'articolo 61, commi 2 e 3 del DPCM 22 febbraio 2013 (Regole Tecniche delle sottoscrizioni).
- Ma il mero utilizzo come strumento di identificazione informatica, al limite, può essere considerata come una firma elettronica, che è liberamente valutabile in giudizio.

## LA SICUREZZA E' UN'OPINIONE ?

- Da quando si è sviluppato l'ICT i maestri ci hanno insegnato che la sicurezza non è un prodotto.
- Non è nemmeno un'opinione visto che tutto parte dall'analisi del rischio e dalle conseguenti contromisure.
- In pratica significa che faccio una cosa se il rischio conseguente a non averla fatta comporta significativi malfunzionamenti al sistema.



# QUALI SONO REGOLE DI SICUREZZA DELLA PA ?

- Sono definiti i principi nell'art. 51 del CAD.
- *«Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»*
- Queste regole tecniche esistono in uno schema di DPCM fermo in qualche ufficio della PA.

# LA SICUREZZA E L'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

- In assenza di regole generali e comunque nell'ambito dell'autonomia delle singole amministrazioni è impossibile ottenere un quadro omogeneo e chiaro delle regole di sicurezza da adottare.
- Ne seguono iniziative estemporanee, spesso giustificate da ipotesi di semplificazione e conseguenza del dover raggiungere l'obiettivo riciclando applicazioni già sviluppate ad altro scopo.
- Ma l'abbassamento dei livelli di sicurezza in assenza di preventiva analisi del rischio è comunque un ulteriore atto che genera perplessità.

## POSSIBILI SCENARI A MEDIO TERMINE

- Sta per arrivare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
- Gli operatori sanitari potranno essere dotati di identità certificate dallo Stato.
- Tramite queste identità potranno accedere a sistemi Regionali (omogenei perché riusati) che adottando il sistema di firma remota potranno consentire la sottoscrizione digitale delle ricette.

## CONCLUSIONI

- La trasmissione telematica delle ricette sembra violare il principio che l'informatica non altera il Diritto.
- A una firma autografa si sostituisce un meccanismo di autenticazione non opponibile ai terzi o meccanismi che non garantiscono la provenienza e l'integrità del dato.
- La sicurezza è garantita dall'amministrazione ricevente così creando uno scenario disomogeneo tra chi forma il documento e ne ha responsabilità in giudizio e il gestore pubblico.
- E abbiamo tralasciato la Privacy e la conservazione digitale...

**CONTATTO DEL RELATORE:**

**Giovanni Manca**  
**e-mail: [mncgnn59@gmail.com](mailto:mncgnn59@gmail.com)**